

Pubblicato il 11/07/2018

N. 04201/2018 REG.PROV.CAU.
N. 07225/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7225 del 2018, proposto da

Federazione Confsal Unsa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Manfroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della ministeriale m_dg-GDAP PU – 0119975 del 9 aprile 2018 avente ad oggetto “Decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia del personale già Comparto Ministeri” del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, divulgata e comunicata in data 4 maggio 2018; dei provvedimenti comunque presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare anche in ragione dei dubbi sulla giurisdizione in *subjecta materia*;

Ritenuto, per quanto precede, di non poter accogliere l'istanza cautelare, pur compensando le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO